



TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Maurizio Ermellini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5932/09 R.G. ***/*** promossa da:

E s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G. [REDACTED], A. [REDACTED] e C. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso studio di quest' ultima

IL CASO.it ATTRICE
E

B [REDACTED] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. [REDACTED] e G.M. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo

CONVENUTA

Nonché

F [REDACTED] s.p.a., rappresentata e difesa dall' avv. M. Nerbi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo

CONVENUTA

avente ad oggetto: pagamento somma



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER L' ATTRICE: come da verbale d' udienza 19.12.014

PER LA CONVENUTA B [REDACTED] s.r.l. : come da verbale d' udienza 19.12.014

PER LA CONVENUTA E [REDACTED] s.p.a.: come da memoria 15.3.010

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 24.9.09 la s.r.l. E [REDACTED] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la s.p.a. F [REDACTED] la s.r.l. B [REDACTED] chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di E. 21.022,67 oltre ad interessi a titolo di provvigioni ed altre indennità maturate nel corso di un rapporto di agenzia inter partes.

Si costituivano le convenute la prima eccependo preliminarmente in rito l' arbitrato e nel merito la prescrizione dei diritti azionati ed entrambe negando la titolarità passiva delle obbligazioni. Sulle conclusioni di cui all' epigrafe la causa veniva quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente in rito il giudicante che non risultano esercitate nei limiti delle preclusioni processuali eventuali azioni ulteriori rispetto a quella di condanna originariamente proposta in citazione;

che l' intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell' attrice e la contestuale accettazione da parte della convenuta F [REDACTED] determinano l' estinzione del processo con la compensazione delle relative spese secondo quanto in proposito concordato dalle parti;

che evidentemente l' estinzione non riguarda l' autonoma domanda soggettivamente ed oggettivamente cumulata originariamente nel medesimo giudizio tra l' attrice l' altra convenuta, domanda non investita dalle delle formalità di cui all' art. 306 c.p.c.;

che peraltro anche con riguardo alla posizione del litisconsorte facoltativo passivo l' estinzione della obbligazione dedotta in giudizio per effetto del pagamento da parte dell' altra convenuta (pacificamente ammesso da tutte le parti processuali), determina il venir meno dell' interesse ad agire in capo al creditore;

che pacificamente le condizioni dell' azione devono sussistere al momento della decisione, ove in particolare, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 8448/012, Cass. 10478/04, Cass. S.U. 6226/97);



che ad avviso di questo giudicante in contrario non sembra poter incidere l' interesse degli altri eventuali obbligati, in solido con il solvens o in alternativa rispetto a questi, all' accertamento negativo del credito nella prospettiva di ipotetiche azioni di rivalsa o di regresso in considerazione della natura relativa del diritto con la conseguente irrilevanza per le posizioni di questi degli effetti nei confronti del creditore dell' avvenuto pagamento;

che pertanto relativamente alla pronuncia di rito in applicazione in via di interpretazione analogica del principio di cui all' art. 23 co.7 L. TAR, deve provvedersi, necessariamente in sede di decisione e quindi in forma di sentenza, sulle spese processuali secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.

In proposito sembra a questo giudice che la pacifica posizione di preponente in capo alla convenuta all' epoca della genesi del rapporto giustifichi di per sé l' esercizio dell' azione contrattuale nei suoi confronti, ove eventualmente, in mancanza di espressa accettazione dell' agente quale contrante ceduto, l' accertamento e l' apprezzamento circa le conseguenze giuridiche sul piano dei rapporti con il primo delle successive vicende dedotte in giudizio e riguardanti la titolarità del ramo dell' azienda nella cui organizzazione era inserita l' attività di questi, avrebbero comunque riguardato esclusivamente i rapporti tra le convenute con riferimento alle obbligazioni maturate a favore dello agente, ove pertanto la pertinenza di detto accertamento alle sole difese delle parti convenute comporta in definitiva l' esclusione dell' eventuale soccombenza sostanziale dell' attrice rispetto allo stesso.

IL CASO.it
P. Q. M.

Definitivamente provvedendo, dichiara l' estinzione del processo in ordine alla domanda proposta dall' attrice s.r.l. E nei confronti della convenuta F.p.a.;

spese compensate;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dalla stessa attrice nei confronti della convenuta E s.r.l.

spese compensate;

Massa, 16.3.015

Il giudice

